



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

2^a edizione, Marzo 2025

SOMMARIO

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

**Il medico in turno di disponibilità non può rifiutare di recarsi in ospedale.
(Cassazione, Ordinanza n. 1911 del 27.01.2025)**

Il commento (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica)2

**REATO DI FALSO IDEOLOGICO NEL REFERTO: PRESUPPOSTI PER LA CONFIGURABILITÀ.
(Cassazione, sentenza n. 7397 del 26.02.2025)**

Il commento (a cura della Dott.ssa Elisa Landi)3-4

APPALTI PNRR

**Non è escludibile l'operatore economico che formula l'offerta in conformità al modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante.
(Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28.03.2025, sentenza n. 2616)**

Il commento (a cura dell'Avv. Carmelo Ferrara)4-5



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Il medico in turno di disponibilità non può rifiutare di recarsi in ospedale. (Cassazione, Ordinanza n. 1911 del 27.01.2025)

“Il medico in turno di disponibilità non può rifiutarsi di rispondere alla chiamata e di recarsi in ospedale sul presupposto di una non riscontrata urgenza”.

Con l'Ordinanza in commento, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso promosso dal lavoratore, dirigente medico, avverso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni, irrogatagli per non essersi recato presso la struttura ospedaliera il giorno 4 ottobre 2015, pur essendo in turno di pronta disponibilità ed essendo stata richiesta la sua presenza per effettuare il giro visite.

La Corte d'Appello rigettava la predetta domanda sul presupposto che il medico reperibile è tenuto a rispondere alla chiamata senza sindacare la necessità della sua presenza in ospedale.

Più in particolare, la Corte d'Appello riteneva che il dirigente medico avesse ricevuto una precisa chiamata da parte del proprio superiore diretto, che gli chiedeva di recarsi in ospedale quale medico reperibile; egli non aveva la possibilità di sindacare la legittimità della richiesta, che non aveva ad oggetto una condotta criminosa o contraria ai doveri di fedeltà o diligenza (in questo senso il giudice dell'Appello richiamava il precedente di Cass. n. 9736/2018).

In punto di gravità della sanzione, la sospensione di tre giorni costituiva la misura minima prevista dall'art. 4, comma 8, lett. h) del

codice disciplinare, modellato sull'art. 8 CCNL integrativo del 6 maggio 2010, che prevedeva i comportamenti omissivi o il mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che **il rifiuto del lavoratore di adempiere ad una disposizione di servizio è legittimo soltanto se conforme a buona fede, considerando le circostanze del caso concreto** (Cass. n. 10227/2023).

Secondo la Cassazione, dunque, la Corte territoriale aveva correttamente affermato che il medico in servizio di pronta disponibilità che venga chiamato a prestare assistenza presso la struttura ospedaliera non può rifiutare la sua presenza e sindacare le ragioni della chiamata, assumendone la non conformità alla disciplina contrattuale; infatti **il rifiuto sarebbe contrario a buona fede, comportando una interruzione del servizio di assistenza nell'arco della 24 ore, la cui continuità risponde ad un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile**.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità della sanzione irrogatagli.

Autore: Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi"



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

REATO DI FALSO IDEOLOGICO NEL REFERTO: PRESUPPOSTI PER LA CONFIGURABILITÀ.

(Cassazione, sentenza n. 7397 del 26.02.2025)

“Il referto falso rilasciato dal pubblico ufficiale a causa delle dichiarazioni mendaci del paziente non costituisce reato di falso ideologico per induzione se concerne il dato relativo all'eziologia del trauma, non rientrante nel potere certificativo del medico”.

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte di Cassazione ha annullato l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva condannato gli imputati per il reato di falso ideologico per induzione di cui agli artt. 110, 48, 479 con riferimento all' 476 comma 2 c.p.

La vicenda processuale riguardava l'esistenza di un'associazione volta alla commissione di truffe assicurative realizzate cagionando volontariamente lesioni fisiche a soggetti consenzienti, simulando che le stesse fossero conseguenza di un infortunio stradale. Tale condotta criminosa veniva posta in essere dagli imputati al fine di conseguire il relativo premio dalle compagnie assicurative coinvolte. I soggetti partecipi di questo illecito sistema, dopo avere procurato le lesioni ai loro complici, li accompagnavano al pronto soccorso, ove dichiaravano ai sanitari di avere subito un sinistro stradale, ottenendo una certificazione medica che veniva, poi, utilizzata per istruire la pratica assicurativa e riscuotere il premio.

Nel caso in esame, il falso, materialmente realizzato dal sanitario che aveva redatto il referto, sarebbe stato in realtà integrato da ciascuno degli imputati attraverso le dichiarazioni mendaci rese dagli stessi che avrebbero indotto in errore il pubblico ufficiale.

Tuttavia, affermano i Giudici di legittimità, nel caso di specie, la falsa rappresentazione non riguarda l'esistenza e consistenza delle lesioni, né la compatibilità del trauma con le dichiarazioni del paziente, né tantomeno il fatto storico che i pazienti avessero reso le dichiarazioni indicate nel referto.

La dichiarazione mendace del paziente concerne, invece, il dato relativo all'eziologia del trauma, come tale certamente non rientrante nel potere certificativo del medico.

Rammentano, infatti, i Giudici che, diversamente opinando, si determinerebbe una distorsione della relazione terapeutica, non più fondata sulla reciproca fiducia, ma sul pregiudizio del medico circa l'attendibilità delle esternazioni del paziente, ossia proprio di quelle dichiarazioni che devono orientare il sanitario nel corretto espletamento delle proprie funzioni.

Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza *de qua* non viene messa in discussione la circostanza che il paziente sia tenuto, in ragione del necessario rapporto collaborativo con il sanitario, a rendere dichiarazioni vere in sede di anamnesi, onde orientare correttamente il medico su origine e natura della malattia nonché sui relativi interventi terapeutici, quanto se possa configurarsi un falso in atto pubblico in presenza di una dichiarazione mendace, riportata in un atto pubblico come il referto medico, ma a cui quello stesso atto non sia idoneo ad attribuire fede privilegiata, secondo la previsione dell'art. 479 cod. pen.

Nel caso di specie, affermano i Giudici di legittimità, non si configura il reato di falso ideologico, in quanto la circostanza falsa riferita dai pazienti e inserita nel referto riguarda l'eziologia del trauma, sul quale il sanitario non ha alcun potere di verifica o controllo e non concerne, invece, una falsa rappresentazione di una sintomatologia (che come tale rientrerebbe nell'ambito dell'accertamento diagnostico e del



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

potere certificativo del medico, come ad esempio la simulazione di sintomi per ottenere un certificato di malattia per assentarsi dal lavoro).

Autore: *Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi"*.

APPALTI PNRR

Non è escludibile l'operatore economico che formula l'offerta in conformità al modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante. (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28.03.2025, sentenza n. 2616)

“L'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uso dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda”.

Una ditta classificata al secondo posto in una procedura di gara di appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed

esecuzione di lavori di rigenerazione urbana ha chiesto, previo annullamento dell'aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro nel contratto eventualmente stipulato ed in subordine il risarcimento del danno per equivalente.

La ditta ricorrente, in particolare, riteneva illegittima l'aggiudicazione, in quanto la ditta prima classificata aveva ommesso di dichiarare espressamente l'impegno di rispettare l'assunzione femminile e giovanile.

La dichiarazione, in particolare, non sarebbe stata resa dall'operatore aggiudicatario il quale aveva presentato la domanda *“secondo il modello di cui all'Allegato A – Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative”* utilizzando proprio il *form* predisposto dalla stazione appaltante che, però, non includeva la dichiarazione di assunzione dell'obbligo del rispetto di assunzione femminile e giovanile.

Orbene, pur non avendo incluso nella domanda di partecipazione la dichiarazione di assunzione, il Tar ha ritenuto che, nel caso di specie, l'obbligo sarebbe stato comunque adempiuto assunto sulla scorta del disciplinare che all'art. 15 aveva previsto che *«In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore*



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiama o l'operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare la pertinente Documentazione Amministrativa nell'ambito della busta telematica «Busta A – Busta Amministrativa».

Secondo il Tar, l'operatore economico aveva seguito la procedura telematica prevista dalla stazione appaltante che, però, non includeva la dichiarazione di assunzione dell'obbligo in esame, né includeva una casella su cui apporre la spunta per l'assunzione dell'obbligo. La ditta aveva superato il problema dichiarando "nell'Allegato A" «*di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute*», così accettando anche la previsione del disciplinare relativa all'impegno a rispettare le assunzioni femminili e giovanili.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dalla seconda classificata richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato sez. V, 5 luglio 2011, n. 4029; V, 2 dicembre 2015, n. 5454 in cui il Consesso è giunto alla conclusione che «*l'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso*

istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda».

Autore: *Avv. Carmelo Ferrara – Dirigente Responsabile Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".*